

ItaliaOggi del 13/1/2009

Gli straordinari si pagano sino alla fine dell'anno

AZIENDA SCUOLA

Di Antimo Di Geronimo

Note dal territorio

La Basilicata munifica con i prof di ruolo: hanno diritto a essere retribuiti fino al 31 agosto

Le ore eccedenti attribuite ai docenti di ruolo devono essere pagate fino al 31 agosto. Lo ha fatto sapere l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, in risposta ad una serie di quesiti che sono stati posti dalle istituzioni scolastiche sulla questione. Il provvedimento dell'ufficio regionale è vincolante solo per le istituzioni scolastiche lucane. Ma costituisce comunque un parere autorevole che può essere utilizzato su tutto il territorio nazionale, sia dalle scuole che dai docenti interessati. E' bene ricordare, peraltro, che le ore eccedenti sono spesso al centro di un vasto contenzioso, oltre che per questo motivo, anche per quanto riguarda il diritto all'indennità integrativa speciale per la intangibilità degli spezzoni superiori a 6 ore. La nota della direzione regionale è stata emanata il 18 dicembre scorso (prot. n. AOODRBA 3607) e reca anche un parere dell'avvocatura distrettuale dello stato di Matera, che si era espressa in questi termini già nel 2004 (2093/C.14). L'ufficio, peraltro, ha citato anche una sentenza conforme a tale orientamento, emessa dal giudice del lavoro della stessa città (n.391 del 7/6/2007) con la quale è stata riconosciuta «l'esistenza del diritto al compenso in questione per la durata dell'intero anno scolastico».

La retribuzione intera

Per quanto riguarda l'indennità integrativa speciale, l'amministrazione ne ha negato la spettanza fino al 2006. E dopo un lungo tira e molla con i sindacati, l'allora ministro dell'economia, Tommaso Padoa-Schioppa, emanò una nota di chiarimento con la quale ne venne disposto il pagamento, comprensivo degli arretrati che erano stati maturati dal 2003 (si veda Italia Oggi del 28.8.2006). La questione era nata, infatti, dopo la stipula del contratto di lavoro del 2003, con il quale era stato pattuito il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. In buona sostanza, le parti avevano ritenuto di fondere due voci stipendiali, fino ad allora distinte, quali lo stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale.

Ma solo dal 2003

La natura composta della retribuzione, peraltro, aveva indotto l'amministrazione a ricorrere a bizantinismi di calcolo tramite i quali si era verificata una situazione per certi versi paradossale. Quale, per esempio, l'abbassamento dell'importo della retribuzione del lavoro supplementare che, invece di venire calcolato sulla base delle due voci stipendiale dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, veniva calcolato solo facendo riferimento allo stipendio tabellare. E dunque, un'ora di lavoro supplementare veniva retribuita meno di un'ora di lavoro ordinario: un 78esimo dello stipendio tabellare in godimento. Di qui una serie di ricorsi, anche giurisdizionali, a seguito dei quali l'amministrazione venne condannata a pagare le spettanze, fino a convincersi dell'opportunità dell'estensione del beneficio a tutti gli aventi diritto.

Ore eccedenti per gli spezzoni

E poi vi è stato anche un certo contenzioso riguardante la intangibilità delle cattedre e degli spezzoni superiori a 6 ore. Nel corso degli anni, infatti, alcuni dirigenti scolastici hanno ritenuto di poter disporre il frazionamento delle cattedre e degli spezzoni in modo tale da assegnare le frazioni risultanti ai docenti di ruolo sotto forma di ore eccedenti. Un fenomeno, che talvolta ha coinvolto anche la fase provinciale delle assunzioni dei supplenti, determinando distrazioni di cattedre dal quadro delle disponibilità. Di tale fenomeno, peraltro, si è occupato di recente anche il giudice del lavoro di Chieti, il quale ha chiarito che l'operazione di assegnazione delle cattedre (annuali e sino al termine delle attività didattiche) precede quella del conferimento delle ore residue. E ha affermato anche che la possibilità di assegnare ore eccedenti ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica è limitata al solo caso in cui siano disponibili frazioni di cattedra (si veda ItaliaOggi del 13.2.2007).



Gilda degli Insegnanti
LATINA